

Legge regionale 24 agosto 1981 , n. 52 - TESTO VIGENTE dal 04/12/1985

Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 18

Finanziamento

Il finanziamento della presente legge è garantito dalla quota del fondo sanitario regionale assegnata a ciascuna Unità Sanitaria Locale.